

Gioco d'azzardo, restano esenti da Iva i proventi generati da attività illegali

Imposte indirette

In virtù della neutralità e concorrenza, equiparati a quelli del prestito usurario

Emanuele Mugnaini

I proventi da gioco illegale restano comunque esenti da Iva al pari del gioco legale. Così si è pronunciata la Cgt della Basilicata con la sentenza 199/1/2023 (presidente e relatore Autera).

Una società era sottoposta a controllo da parte della Guardia di finanza. Durante l'ispezione emergeva come tale società fosse coinvolta nella gestione di apparecchi da gioco con vincite in denaro. Veniva accertato inoltre che la società aveva utilizzato schede di gioco secondarie non collegate alla telematica al fine di evadere l'imposta sul prelievo unico sui giochi (Preu). La guardia di Finanza determinava così i ricavi non dichiarati, ripartendoli in misura uguale tra gestore ed esercente.

Successivamente, l'agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento in cui, oltre ad accertare i ricavi non dichiarati, specificava che, trattandosi di proventi illeciti, la società non poteva beneficiare del regime di esenzione Iva, previsto in questi casi. Il successivo ricorso veniva respinto in primo grado. Proponeva appello il contribuente contestando, in particolare, l'imponibilità dell'operazione e sostenendo che il primo giudice avesse applicato in modo errato l'articolo 10, comma 1, numero 6 del Dpr 633/72, violando l'arti-

colo 13, parte B, lettera d) punto 1 della VI direttiva Cee del 17 maggio 1977.

Il collegio lucano ha condiviso le argomentazioni del contribuente il quale, nel contestare l'imponibilità dell'operazione, aveva sostenuto che i proventi del gioco illecito andassero esenti da Iva, al pari dei proventi da prestito usurario. Per questi ultimi, infatti, la vicenda giurisprudenziale aveva visto in un primo momento prevalere la tesi, poi recepita dal legislatore con l'articolo 14 della legge 537/93, che aveva ritenuto soggetti ad imposizione e quindi anche ad Iva tutti proventi da prestazione illecite.

Orientamento successivamente riconsiderato dalla Cassazione la quale, con la sentenza 11460/2011, aveva rimesso alla Corte di giustizia europea la valutazione circa la configurabilità di una forma di concorrenza con le corrispondenti attività lecite. Quest'ultima, con ordinanza del 7 luglio 2010, ha dichiarato che l'attività di prestito ad usura, nonostante la sua connotazione illecita, rientri nell'ambito di applicazione della sesta direttiva e che, pertanto, i proventi del prestito usurario non siano assoggettabili ad Iva, qualora la corrispondente attività di concessione di prestiti in denaro a tasso lecito sia esente da tale Imposta. Questo perché la direttiva in questione non consente di operare distinzioni ai fini Iva tra operazioni lecite e illecite.

Sulla base di tale orientamento, la Corte ha equiparato i proventi del gioco illecito ai proventi del prestito usurario, confermando che questi debbano andare esenti da Iva in virtù del principio di neutralità e della concorrenza tra settori economici leciti e illeciti.